

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2021, n. 0129/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>) in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità.

Modifiche approvate da:

Art. 8, c. 17, L.R. 16/2021 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35).

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Percorsi ammissibili a sperimentazione
Articolo 3	Progetti
Articolo 4	Soggetti e partenariato
Articolo 5	Accordo di partenariato
Articolo 6	Domanda di ammissione a sperimentazione
Articolo 7	Durata e decorrenza della sperimentazione
Articolo 8	Commissione di valutazione dei progetti
Articolo 9	Criteri di valutazione e procedura d'esame dei progetti
Articolo 10	Ammissione a sperimentazione dei percorsi
Articolo 11	Monitoraggio e proroga del periodo di sperimentazione
Articolo 12	Valutazione del percorso sperimentato
Articolo 13	Messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato con esito positivo
Articolo 14	Esito negativo della sperimentazione e salvaguardia della continuità assistenziale
Articolo 15	Modifiche agli allegati
Articolo 16	Disposizioni transitorie
Articolo 17	Norme di rinvio
Articolo 18	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 20bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), disciplina le procedure di ammissione alla sperimentazione di percorsi per l'innovazione dei servizi per le persone con disabilità, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono adottate in conformità:
- a) al capo I del titolo II della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 6/2006 e alla legge regionale 26/2015);
 - b) alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con particolare riguardo al ruolo dei Comuni nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale nonché alle disposizioni in materia di integrazione sociosanitaria.

Art. 2
(Percorsi ammissibili a sperimentazione)

1. Sono ammissibili a sperimentazione i percorsi innovativi incentrati sulla personalizzazione della risposta appropriata ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona con disabilità, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, progettati e realizzati in conformità alle linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1134 del 24 luglio 2020, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 bis della legge regionale 41/1996 e secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Ai fini della riconfigurazione e riqualificazione dei servizi attivi sul territorio regionale in favore delle persone con disabilità:

- a) sono ammessi a sperimentazione i percorsi innovativi relativi a servizi resi dalle strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali accreditate con riserva al 31 dicembre 2018, in considerazione delle caratteristiche, della qualità e della continuità dell'attività svolta;
- b) sono riconosciuti e ammissibili a sperimentazione i percorsi innovativi relativi a servizi resi da soggetti del terzo settore in rapporto di convenzione con le aziende sanitarie della regione.

Art. 3
(Progetti)

1. I progetti candidati alla sperimentazione dei percorsi innovativi di cui all'articolo 2 sono definiti nell'ambito di rapporti di partenariato pubblico con enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'articolo 4 e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, commi 1 e 2, della legge regionale 22/2019.

2. I progetti sono redatti utilizzando il modello di cui all'allegato A).

3. Nei progetti è chiaramente specificato il ruolo, l'apporto e la responsabilità di ciascuno dei partner, in conformità a quanto concordato nell'accordo di partenariato di cui all'articolo 5.

4. I progetti sono dotati di adeguata copertura economico-finanziaria, assicurata da risorse di provenienza pubblica e privata nell'ambito del partenariato nonché dal concorso di eventuali finanziamenti aggiuntivi, a titolo di liberalità, da parte di soggetti terzi, di cui è data specifica evidenza nel progetto.

Art. 4
(Soggetti e partenariato)

1. Per la sperimentazione dei percorsi di cui all'articolo 2, sono soggetti del partenariato:

- a) le Aziende sanitarie, con il ruolo di soggetto capofila e di referente nei rapporti con l'Amministrazione regionale per i progetti relativi a percorsi caratterizzati dalla predominanza di componenti afferenti ai livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria per le persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
- b) i soggetti pubblici gestori dei servizi per la disabilità di cui all'articolo 6 della legge regionale 41/1996;
- c) gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni (SSC), con il ruolo di soggetto capofila e di referente nei rapporti con l'Amministrazione regionale per i progetti relativi a percorsi caratterizzati dalla predominanza di componenti afferenti a prestazioni sociali, ivi comprese quelle a rilevanza sanitaria ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 6/2006;
- d) gli enti del Terzo settore, individuati nel rispetto delle disposizioni vigenti, fatta salva la partecipazione necessaria, per i progetti relativi alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi attivi sul territorio regionale previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), dei soggetti ivi individuati.

2. Possono essere parti dell'accordo di partenariato altri soggetti pubblici e soggetti privati in rappresentanza delle famiglie delle persone con disabilità interessate al percorso.

3. Ai fini dell'individuazione del soggetto capofila ai sensi del comma 1, lettere a) e c), la predominanza delle componenti ivi prevista va prioritariamente desunta dal peso dell'impegno finanziario a carico rispettivamente dell'Azienda sanitaria o del Servizio sociale dei Comuni.

4. Ai fini previsti dal comma 3, l'impegno finanziario a carico dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), è computato tenendo conto della afferenza delle componenti interessate ai livelli essenziali di assistenza sociosanitaria o alle prestazioni sociali.

Art. 5

(Accordo di partenariato)

1. Con l'accordo di partenariato le parti approvano il progetto da presentare per l'ammissione a sperimentazione, disciplinano i rapporti e le modalità di interazione per la sua attuazione, con specificazione dei singoli ruoli, compiti e attività nonché degli impegni reciproci, anche finanziari, e definiscono gli ambiti delle rispettive competenze e responsabilità, ferma restando la responsabilità complessiva del percorso in capo ai partner pubblici, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22/2019.

Art. 6

(Domanda di ammissione a sperimentazione)

1. La domanda per l'ammissione a sperimentazione è presentata, dal soggetto capofila individuato nell'accordo di partenariato ai sensi dell'articolo 4, entro il mese di giugno di ciascun anno, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo della direzione centrale competente in materia di disabilità, utilizzando il modello di cui all'allegato B).

2. La domanda è sottoscritta, mediante firma digitale, dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo delegato, nel qual caso va prodotto l'atto di delega.

3. Alla domanda sono allegati, a pena di irricevibilità, il progetto relativo al percorso candidato alla sperimentazione e copia dell'accordo di partenariato.

4. Sono restituite ai proponenti e possono essere ripresentate con le revisioni e integrazioni del caso, a partire dalla tornata successiva entro il termine previsto al comma 1:

- a) le domande prive di uno degli allegati di cui al comma 3;
- b) le domande relative a progetti privi o carenti di copertura economico-finanziaria.

5. Le domande per l'ammissione di progetti in partenariato con soggetti che gestiscono strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali accreditate con riserva al 31 dicembre 2018 sono presentate nella prima tornata utile successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7

(Durata e decorrenza della sperimentazione)

1. La sperimentazione dei percorsi ha una durata massima di cinque anni, ivi comprese eventuali proroghe disposte ai sensi dell'articolo 11, comma 3, e senza computo dei periodi di prosecuzione del servizio a garanzia della continuità assistenziale di cui all'articolo 14.

2. La durata della sperimentazione è indicata nel progetto. La sua congruità è valutata dalla Commissione di cui all'articolo 8 in relazione alle caratteristiche e alla dimensione anche territoriale dei progetti ed è stabilita dal decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità di ammissione alla sperimentazione.

3. I percorsi previsti dai progetti relativi alla riconfigurazione e riqualificazione di servizi attivi sul territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono sperimentati per un periodo della durata massima di tre anni.

4. Il periodo di sperimentazione decorre dalla comunicazione di avvio del progetto, da effettuarsi entro 60 giorni dal provvedimento di ammissione alla sperimentazione.

Art. 8

(Commissione di valutazione dei progetti)

1. I progetti candidati a sperimentazione sono valutati nel merito da apposita commissione tecnica denominata "Commissione di valutazione" da istituirsi, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del direttore della direzione centrale competente in materia di disabilità.

2. La Commissione di valutazione è costituita dai seguenti cinque componenti:

- a) direttore del servizio competente in materia di disabilità, che svolge le funzioni di presidente;
- b) direttore del servizio competente in materia di Terzo settore;
- c) direttore del servizio competente in materia di accreditamento istituzionale e assistenza distrettuale;
- d) direttore della struttura complessa "Area welfare di comunità" dell'Azienda sanitaria universitaria giuliana isontina (ASUGI) o un suo delegato;
- e) presidente della Consulta regionale delle associazioni dei disabili o un suo delegato.

3. Il decreto istitutivo della Commissione di valutazione individua, per il caso di assenza o impedimento, i sostituti dei componenti effettivi di cui al comma 2, lettere dalla a) alla c), su loro indicazione e nell'ambito delle rispettive strutture di riferimento.

4. Le funzioni di verbalizzazione delle riunioni e di segreteria della Commissione di valutazione sono assicurate da un funzionario del servizio competente in materia di disabilità.

5. Nella riunione di insediamento, la Commissione di valutazione adotta le proprie regole di funzionamento per lo svolgimento dei lavori, nell'ambito dei principi generali in materia di organi collegiali.

6. La Commissione di valutazione può eventualmente avvalersi di un esperto esterno selezionato per la sua competenza in materia di progettazione e valutazione di servizi socio-sanitari, secondo le vigenti procedure per l'affidamento di incarichi.

7. In caso di interesse personale diretto o indiretto nel progetto all'esame, i componenti effettivi della Commissione di valutazione, i loro sostituti o gli eventuali delegati ai sensi del comma 2, lettera e), sono tenuti ad astenersi dai lavori, dandone preventiva comunicazione all'ufficio di segreteria, secondo le regole di funzionamento adottate.

Art. 9

(Criteri di valutazione e procedura d'esame dei progetti)

1. I progetti candidati a sperimentazione di percorsi innovativi sono valutati secondo i criteri e con i punteggi riportati nella griglia-di cui all'allegato C).

2. La Commissione di valutazione esamina i progetti e ne conclude la valutazione, mediante produzione di apposita relazione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 6, comma 1.

3. Per i progetti valutati con un punteggio fra 50 e 69 punti su cento, la relazione della Commissione di valutazione esplicita le carenze cui ovviare per il miglioramento del progetto. La relazione è rimessa ai proponenti:

- a) con l'assegnazione di un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale presentare l'adeguamento del progetto, sul quale la Commissione di valutazione si pronuncia entro i trenta giorni successivi, limitatamente ai progetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);
- b) senza preclusione di ripresentazione del progetto in successive tornate, a condizione della sua revisione in relazione alle osservazioni formulate, negli altri casi.

4. Sono respinte le domande relative a progetti valutati con un punteggio inferiore a 50 su cento.

Art. 10

(Ammissione a sperimentazione dei percorsi)

1. Entro 180 giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 1, i percorsi relativi a progetti valutati con un punteggio non inferiore a 70 su cento sono ammessi a sperimentazione, sulla base della relazione della Commissione di valutazione, con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità che:

- a) autorizza la sperimentazione del percorso previsto dal progetto;
- b) stabilisce la durata della sperimentazione;
- c) riconosce come istituzionalmente accreditati in via temporanea, per il periodo della sperimentazione e limitatamente alle attività di riferimento, i soggetti del Terzo settore partner del progetto.

2. L'accreditamento temporaneo di cui al comma 1, lettera c), sostituisce l'accreditamento con riserva al 31 dicembre 2018 delle strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, per i percorsi da tali soggetti cogestiti.

Art. 11

(Monitoraggio e proroga del periodo di sperimentazione)

1. La Commissione di valutazione cura il monitoraggio dell'attuazione dei progetti, secondo modalità e tempistiche definite con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità, tenendo altresì conto di quanto previsto nei progetti medesimi in ordine al monitoraggio e alla valutazione.

2. La Commissione valuta eventuali richieste di proroga del periodo di sperimentazione e può eventualmente proporla d'ufficio in relazione agli esiti del monitoraggio.

3. La proroga del periodo di sperimentazione è disposta con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità.

Art. 12

(Valutazione del percorso sperimentato)

1. Entro il mese successivo al termine del periodo di sperimentazione, il soggetto capofila trasmette alla direzione centrale competente in materia di disabilità la relazione conclusiva sulla sperimentazione del percorso. La relazione è rimessa all'esame della Commissione di valutazione che si pronuncia sugli esiti della sperimentazione mediante un circostanziato rapporto di verifica.

2. La verifica della Commissione di valutazione sugli esiti della sperimentazione è svolta, con modalità e strumenti predeterminati con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità, per accertare:

- a) l'efficacia del percorso quanto a copertura dei bisogni e capacitazione della persona verso l'autodeterminazione e l'inclusione sociale;
- b) la sostenibilità economica e gestionale del percorso;
- c) l'effettiva innovatività del percorso, considerandone anche la capacità di orientare il sistema all'appropriatezza dei servizi rispetto ai bisogni, partendo dalla domanda e non dall'offerta.

Art. 13

(Messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato con esito positivo)

1. L'esito positivo dei percorsi sperimentati con riguardo all'attività svolta e ai risultati raggiunti, secondo le verifiche della Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 12, è condizione per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità:

- a) è autorizzata la prosecuzione a regime dei servizi sperimentati con esito positivo e contestualmente sono accreditati in via definitiva i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), per le attività di riferimento;
- b) per la messa a sistema delle nuove tipologie di servizio sperimentate, ne sono tipizzate le componenti peculiari e caratteristiche ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento di ulteriori soggetti, da rilasciarsi secondo le procedure stabilite rispettivamente dai regolamenti adottati ai sensi degli articoli 63 e 64 della legge regionale 22/2019 e ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006;
- c) nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 22/2019, possono essere tipizzate le componenti peculiari e caratteristiche dei processi e della rete dei servizi del percorso sperimentato.

Art. 14

(Esito negativo della sperimentazione e salvaguardia della continuità assistenziale)

1. La valutazione negativa della sperimentazione è dichiarata con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità in esito alle verifiche della Commissione di valutazione ai fini della dismissione del percorso entro il termine stabilito dal decreto medesimo.

2. Entro il termine stabilito ai sensi del comma 1, il soggetto capofila del progetto si attiva per la ricollocazione delle persone con disabilità servite entro percorsi assistenziali adeguati al soddisfacimento dei loro bisogni.

3. A salvaguardia della continuità assistenziale, dallo scadere del termine della sperimentazione e sino al decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità di prosecuzione o dismissione del servizio prestato, è comunque garantita la prosecuzione del servizio.

Art. 15

(Modifiche agli allegati)

1. I modelli, di cui agli allegati A) e B) al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità.

2. I modelli così come modificati ai sensi del comma 1 sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Art. 16
(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2021, le domande per l'ammissione alla sperimentazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono presentate entro il mese di dicembre¹.

Art. 17
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ Parole sostituite da art. 8, c. 17, L.R. 16/2021 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35).

Format progetto

Sommario

LA RETE TERRITORIALE	2
Partenariato (max. 2.000 caratteri).....	2
Soggetto proponente (max. 300 caratteri).....	2
Soggetto co-gestore (max. 1.000 caratteri).....	2
IL CONTESTO/SITUAZIONE ATTUALE	3
Problema (max. 2.000 caratteri)	3
Territorio (max. 1.000 caratteri).....	3
Attuali modalità di fronteggiamento del problema (max. 2.000 caratteri)	3
Risorse (max. 1.000 caratteri)	3
LA SPERIMENTAZIONE	4
Area d'intervento (max 150 caratteri).....	4
Obiettivi generali (max 1.000 caratteri)	4
Obiettivi specifici (max. 1.000 caratteri)	4
Descrizione della proposta progettuale: assetto della rete (max. 5.000 caratteri)	4
Descrizione della proposta progettuale: caratteristiche del servizio (max. 10.000 caratteri)	5
Aspetti economici (max. 2.000 caratteri)	5
Sostenibilità economica (max. 2.000 caratteri).....	6
Durata (max. 100 caratteri)	6
Cronoprogramma (max. 1.000 caratteri)	6
Esiti attesi (max. 2.000 caratteri).....	6
Valutazione del progetto e dei suoi esiti (max. 2.000 caratteri)	6
Criticità (max. 2.000 caratteri).....	7

LA RETE TERRITORIALE

Partenariato (max. 2.000 caratteri)

Indicare gli attori pubblici e privati coinvolti nel progetto nella veste di partner. Indicare in modo sintetico l'attività prevalente dei partner, eventuali convenzioni o accordi in essere e il ruolo assunto nella realizzazione della proposta progettuale (P = soggetto proponente, CG= soggetto del terzo settore co-gestore, A = altro soggetto del partenariato).

Natura giuridica	Nome	Attività/Compiti	Rapporto/ Convenzioni	Ruolo (P – CG - A)

Soggetto proponente (max. 300 caratteri)

Il soggetto proponente è il capofila del partenariato e l'unico referente per l'Amministrazione regionale.

Denominazione ente

C.F./Partita IVA

Indirizzo sede legale

Telefono

E-mail

Pec

Rappresentante legale (nome e cognome)

Referente per le comunicazioni (nome e cognome)

recapiti referente (telefono e e-mail)

Soggetto co-gestore (max. 1.000 caratteri)

Indicare i dati del soggetto co-gestore del percorso sperimentale e descrivere gli elementi caratterizzanti la sua struttura organizzativa.

N.B. In caso di più soggetti co-gestori, prevedere un box per ciascun soggetto.

Ente

C.F.

Indirizzo

Città

Provincia

Telefono

E-mail

Pec

Rappresentante legale (cognome e nome)

Struttura organizzativa (descrizione)

IL CONTESTO/SITUAZIONE ATTUALE

Problema (max. 2.000 caratteri)

Indicare brevemente il problema che si intende affrontare dimostrando con dati esplicativi, anche di tipo quantitativo, la portata dello stesso.

Territorio (max. 1.000 caratteri)

Indicare brevemente le caratteristiche del territorio in cui si intende realizzare il progetto, la popolazione residente, il bacino di soggetti per cui la proposta progettuale crea valore .

Attuali modalità di fronteggiamento del problema (max. 2.000 caratteri)

Indicare brevemente chi attualmente si occupa del problema che si intende affrontare, i rapporti in atto, le azioni già intraprese e i risultati finora conseguiti.

Risorse (max. 1.000 caratteri)

Indicare brevemente le risorse eventualmente già allocate dai vari attori per affrontare il problema .

Risorse economico – finanziarie

Risorse umane e strumentali

LA SPERIMENTAZIONE

Area d'intervento (max 150 caratteri)

Selezionare un'area d'intervento fra quelle sotto indicate (descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo al punto 3.3 dell'Allegato A alla DGR 1134 del 24 luglio 2020) o selezionare "Altro" e indicare la diversa area di intervento individuata per il percorso sperimentale.

- Transizioni**
- Bisogni inespressi o non soddisfatti**
- Processi di produzione e reti di servizi**
- Altro:.....**

Obiettivi generali (max 1.000 caratteri)

Indicare brevemente gli obiettivi generali che il percorso sperimentale si prefigge (coerentemente con quanto definito al punto 3.1 dell'Allegato A alla DGR 1134 del 24 luglio 2020).

Obiettivi specifici (max. 1.000 caratteri)

Indicare brevemente gli obiettivi specifici che il percorso sperimentale si prefigge.

Descrizione della proposta progettuale: assetto della rete (max. 5.000 caratteri)

Descrivere il percorso sperimentale che si intende attuare, specificando chiaramente:

1. Modalità di raccordo e collaborazione fra i vari soggetti che a vari titolo sono coinvolti nella presa in carico dei destinatari, con particolare riguardo ai servizi sociosanitari dell'ASS, i SSC e Gli EEGG dei servizi per la disabilità;
2. Sistema delle responsabilità nella rete di presa in carico dei destinatari;
3. Modalità di sviluppo di sinergie con altri enti del territorio e di processi di cittadinanza attiva ed empowerment delle famiglie, con indicazione delle attività finalizzate all'inclusione che producono anche valore sociale nella comunità locale.

Descrizione della proposta progettuale: caratteristiche del servizio (max. 10.000 caratteri)

Descrivere il percorso sperimentale che si intende attuare, specificando chiaramente per ciascun servizio:

1. Destinatari del servizio previsto dal percorso sperimentale e stima della copertura del fabbisogno;
2. Luogo di realizzazione del percorso sperimentale;
3. Tipologia di servizio (es. ciclo diurno, h 24, ambulatoriale, ecc.);
4. Modalità di lavoro, in attuazione di quanto previsto al punto 3.4 dell'Allegato A e del Sub Allegato A1 della DGR 1134 del 24 luglio 2020, con chiara indicazione del ruolo e delle responsabilità dei soggetti pubblici, del soggetto co-gestore, della famiglia e della PcD, in particolare nelle fasi di:
 - accesso al servizio;
 - valutazione;
 - progettazione personalizzata;
5. Attività svolte nel servizio previsto dal percorso sperimentale (es. attività nell'area delle autonomie personali e sociali; attività socio ricreative espressive ordinarie; attività occupazionali e di laboratorio; percorsi educativo occupazionali esterni; attività infermieristiche e riabilitative; trasporto; vitto; ecc.);
6. Strategie di intervento e processi assistenziali in situazioni critiche (es. presenza disturbi del comportamento);
7. Modalità di dimissione dal servizio e di costruzione di percorsi alternativi;
8. Organigramma e funzionigramma del servizio (con indicazione dei titoli di studio, delle qualifiche, delle funzioni del coordinatore e degli operatori; del sistema delle responsabilità all'interno del servizio; dei criteri e delle modalità di selezione ed eventuale sostituzione del personale);
9. Risorse strumentali a sostegno del percorso sperimentale, con distinzione tra risorse economiche, logistiche, strutturali, tecnologiche;
10. Programma di formazione e supervisione per gli operatori del servizio;
11. Strategie finalizzate al contenimento del turnover di personale;
12. Sistema informativo che si intende utilizzare.

N.B. Se si prevede la realizzazione di più servizi replicare il presente box.

Innovatività (max. 3.500 caratteri)

Esplicitare gli elementi che caratterizzano come innovativa la proposta progettuale rispetto alla situazione quo ante e descrivere come si intende adottare i contenuti di innovazione previsti dalle linee di indirizzo (coerentemente con quanto definito al punto 3.5 dell'Allegato A alla DGR 1134 del 24 luglio 2020).

Aspetti economici (max. 2.000 caratteri)

Indicare:

1. Costo complessivo del percorso sperimentale specificando l'apporto (finanziario e non) di tutti i soggetti del partenariato;
2. Modalità di remunerazione delle attività del/i servizio/i proposto/i con particolare riguardo all'applicazione del budget di salute;
3. Modalità di regolazione dei rapporti economici nel caso di invio di PcD da altri territori aziendali.

Sostenibilità economica (max. 2.000 caratteri)

Indicare eventuali strategie per favorire la sostenibilità del progetto innovativo non solo nella fase sperimentale ma anche successivamente alla messa a regime.

Durata (max. 100 caratteri)

Indicare la durata complessiva del percorso sperimentale in coerenza con quanto disposto dall'art.7 del Regolamento.

Cronoprogramma (max. 1.000 caratteri)

N.B. SOLO PER LE SPERIMENTAZIONI CHE SI ATTIVANO EX-NOVO

Indicare per ciascuna azione progettuale le attività previste, il periodo di realizzazione e la durata.

Azioni	Attività	Periodo	Durata
1		da ... a ...	n° gg
2			
3			
4			
5			
6			

Esiti attesi (max. 2.000 caratteri)

Descrivere in termini qualitativi e quantitativi il cambiamento che si pensa di conseguire nelle modalità di risposta al problema e quali benefici complessivi si pensa di ottenere in termini di maggior valore creato. Specificare i principali risultati attesi in termini organizzativi, del sistema di finanziamento, della valorizzazione del capitale umano coinvolto nel progetto, dell'impatto sociale e della qualità della vita dei destinatari del percorso sperimentale.

Valutazione del progetto e dei suoi esiti (max. 2.000 caratteri)

Illustrare per ciascun esito atteso gli indicatori di risultato, le modalità di verifica e la cadenza dei monitoraggi che si pensa di attuare per valutare l'andamento del progetto e l'impatto della sperimentazione (esiti).

Criticità (max. 2.000 caratteri)

Descrivere quali fattori potrebbero ostacolare la realizzazione delle attività progettuali e le azioni compensative previste.

Allegato B)

(riferito all'articolo 6, comma 1)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza socio-sanitaria

Riva Nazario Sauro 8
34123 TRIESTE

PEC salute@certregione.fvg.it

OGGETTO: Domanda di ammissione a sperimentazione ai sensi del Regolamento di attuazione dell'articolo 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41

Il/La sottoscritto/a

QUADRO A	SOTTOSCRITTORE ISTANZA
Nome e Cognome	
nato/a a	
in data	
C.F.	
In qualità di:	<input type="checkbox"/> Legale Rappresentante <input type="checkbox"/> Altro Delegato (allegare atto di delega) del soggetto capofila:.....

CHIEDE

In qualità di capofila del progetto, l'ammissione alla sperimentazione del percorso innovativo denominato:

Indicare il nome della sperimentazione
--

A TAL SCOPO DICHIARA,

consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente domanda, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

1. di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016;
2. (nel caso la sperimentazione preveda l'utilizzo di strutture fisiche) che l'immobile o gli immobili in utilizzo è/sono conforme/i alla normativa in materia di: agibilità/abitabilità, sicurezza antincendio, superamento delle barriere architettoniche e accessibilità;
3. di.....
.....

SI ALLEGA

- proposta progettuale redatta secondo il modello di cui all'allegato A);
- copia dell'accordo di partenariato;

Inoltre, si allega

- eventuale atto di delega da parte del legale rappresentante del soggetto capofila.

luogo e data

firma digitale

Allegato C)

(riferito all'articolo 9, comma 1)

Criteri di valutazione dei progetti

I progetti candidati a sperimentazione sono valutati dalla Commissione di cui all'art.8 del Regolamento che, in considerazione dei parametri riportati in tabella, attribuisce i punteggi.

PARAMETRO		PUNTEGGIO MASSIMO
A	Adeguatezza progettuale Esaustività, rilevanza e pertinenza in relazione al contesto/situazione attuale, al problema che si intende affrontare, agli obiettivi individuati, ai servizi/interventi che si intende attuare, alle risorse previste, ai tempi di realizzazione.	30
B	Innovatività¹ e replicabilità del percorso sperimentale. 1. L'innovatività del servizio proposto rispetto alla situazione quo ante e alle criticità individuate (vedi introduzione linee di indirizzo) può essere di processo e/o di prodotto (esito). Gli elementi esemplificativi e non esaustivi indicati come possibili contenuti di innovazione al paragrafo 3.5 dell'allegato 1 della DGR 1134/2020 sono: <ul style="list-style-type: none">• Flessibilità e dinamicità dei modelli di servizio proposti (servizi "multi-risposta")-> personalizzazione• Mobilitazione del potenziale comunitario• Riconversione di risorse destinate a servizi istituzionalizzanti• Presenza base informativa che consenta di conoscere a fondo gli elementi che compongono gli interventi, le prestazioni e i servizi nella loro scomposizione e organizzazione in voci di costo• Investimento su formazione e diffusione delle conoscenze	30
C	Adeguatezza del sistema di monitoraggio e valutazione degli esiti. Coerenza degli esiti attesi con gli obiettivi del progetto, rilevanza e misurabilità degli esiti, appropriatezza degli indicatori individuati, delle modalità e dei tempi di verifica.	20
D	Qualità della rete di partenariato. Eterogeneità e numerosità delle collaborazioni, chiara definizione delle modalità di raccordo e collaborazione, precisa indicazione delle responsabilità, stabilità nel tempo della rete, coinvolgimento sostanziale degli Enti del Terzo settore, della comunità e delle famiglie.	20